



INTESA
per l'amicizia e la collaborazione

tra

**la Regione del Veneto
(Repubblica Italiana)**
e
**la Provincia di Gangwon
(Repubblica di Corea)**

La presente Intesa, volta a promuovere i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Regione del Veneto (Repubblica Italiana) e la Provincia di Gangwon (Repubblica di Corea) (di seguito denominate "Parti") al fine di rafforzare i rapporti e favorire lo sviluppo reciproco attraverso un'ampia attività di collaborazione, stabilisce quanto segue:

1. Le Parti, in conformità a quanto disposto dalle leggi della Repubblica Italiana (in particolare la legge n. 131/2003, articolo 6, comma 2), dalle leggi della Regione del Veneto e da quelle della Repubblica di Corea, e nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea, si impegnano a promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e ad intensificare la collaborazione nei settori di reciproco interesse.
2. Le Parti promuoveranno i reciproci rapporti, al fine di creare legami più solidi tra i rispettivi governi regionali, tra istituzioni pubbliche di ricerca ed istruzione, università, organizzazioni economiche per favorire azioni di interscambio in vari settori tra cui quello dell'amministrazione pubblica, del commercio e dell'economia, della scienza e tecnologia, del sistema sociale, della dell'ambiente, dell'agricoltura e selvicoltura, del turismo e beni culturali, dello sport, della formazione ed istruzione. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno attuate in conformità a quanto disposto dal Piano di Promozione Nazionale e nel rispetto delle iniziative di cui all'accordo di programma tra la Regione del Veneto ed il Ministero per lo Sviluppo Economico italiano.
3. Le parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.

4. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione da parte di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni nei rispettivi territori, dandone anticipata comunicazione.

5. Le Parti si riuniranno annualmente, a rotazione nei due paesi, allo scopo di promuovere le azioni di collaborazione. Le rappresentanze diplomatiche italiane e coreane saranno informate in merito alle azioni di attuazione della presente Intesa.

6. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle loro rispettive normative, a sostenere le attività previste in applicazione della presente Intesa sia attraverso fondi propri sia mediante contributi che si rendano disponibili nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea e di altre fonti di finanziamento internazionali.

Fatto a il in due originali, ciascuno in lingua italiana e coreana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Regione del
Veneto
(Repubblica Italiana)

Per la Provincia di
Gangwon
Repubblica di Corea